



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

News per i Clienti dello Studio del 26 Febbraio 2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il bonus mobili 2020

Come noto, la legge di Stabilità 2014 ha introdotto un **incentivo che consente di detrarre nella misura del 50% le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'immobile oggetto di ristrutturazione**. L'incentivo è stato fino ad oggi prorogato ininterrottamente ed ora può essere **applicato con riferimento agli immobili acquistati nel corso del 2020 per interventi di ristrutturazione avviati non prima del 01.01.2019**. Per avere l'agevolazione è quindi indispensabile **effettuare una ristrutturazione edilizia sia su singole unità immobiliari, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali**. L'Agenzia delle Entrate, sul punto, ha chiarito che **la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio**, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile. Per avere la detrazione sugli acquisti occorre **effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito**. Con riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate relativamente al c.d. "bonus mobili", segnaliamo che: **i) gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65% finalizzata al risparmio energetico non consentono di ottenere la detrazione; ii) la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto anche al bonus mobili; iii) in caso di morte del contribuente, non viene prevista la possibilità di trasferire il beneficio agli eredi; iv) l'acquisto o la realizzazione di box o posti auto non consente di beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili; v) la legge non prevede alcun vincolo sequenziale tra interventi di ristrutturazione e acquisto di mobili**, fermo restando che i mobili e gli elettrodomestici **dovranno essere acquistati entro il termine massimo previsto dal legislatore per fruire del beneficio (31.12.2020)** e che gli interventi di ristrutturazione devono essere avviati non prima dello scorso 01.01.2019.

Premessa

Con l'articolo 1, comma 175, lettera B) n. 2 della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha disposto la proroga del c.d. "bonus mobili", ovvero l'incentivo che consente di detrarre le spese sostenute per arredi ed elettrodomestici collegati ad un intervento di ristrutturazione.

Come negli anni precedenti, i contribuenti potranno **beneficiare della detrazione del 50% suddivisa in 10 rate di pari importo** per tutte le **spese sostenute fino al prossimo 31.12.2020**, a condizione che **gli interventi di ristrutturazione non siano stati avviati antecedentemente al 01.01.2019**.

BONUS ARREDI

Acquisti effettuati fino al..	31.12.2020
Lavori di ristrutturazione avviati a partire dal..	01.01.2019

Possono beneficiare dell'incentivo, a titolo esemplificativo, letti, armadi, scrivanie, tavoli, mentre sono escluse pavimentazioni, tende, tendaggi e complementi di arredo. Rispetto agli elettrodomestici, possono beneficiare dell'incentivo le attrezzature nuove di classe energetica non inferiore ad A+ come frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, ventilatori ed apparecchi per il condizionamento dei locali.

Di seguito illustriamo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sull'incentivo.

Normativa

Con l'articolo 16, comma 2 del DL n. 63/2013, il legislatore ha stabilito che *"ai contribuenti che fruiscono della detrazione [...], limitatamente agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019**, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori **spese documentate sostenute nell'anno 2020** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"*.

Successivamente, viene previsto che *"La detrazione [...], da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 10.000 euro**, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1"*.

Condizioni

Con riferimento alle condizioni di applicazione del beneficio, si osserva innanzitutto che la detrazione su mobili ed arredi può essere concessa solo a condizione che siano stati

effettuati lavori di ristrutturazione. **Gli interventi che garantiscono anche tale agevolazione, nel dettaglio, sono i seguenti:**

LAVORI CHE DANNO ACCESSO AL BONUS MOBILI	
I	Manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
II	Manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
III	Restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
IV	Ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
V	Necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
VI	Restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

Segnaliamo che nella **risposta ad interpello 18.7.2019 n. 265**, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che **tra gli interventi di ristrutturazione edilizia** rientrano anche quelli di **demolizione e successiva ricostruzione** con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Di conseguenza, tali interventi consentono di beneficiare, oltre della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, anche del c.d. "bonus mobili" di cui all'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63.

Rispetto agli interventi di **manutenzione straordinaria**, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che **rientrano in tale categoria di lavori** (e quindi consentono l'accesso al beneficio):

1. **gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
2. **la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.**

OSSERVA

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di **interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione:

1. la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
2. gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

OSSERVA

Il collegamento tra l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere **tenendo conto dell'immobile nel suo complesso**. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati. **Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.**

Si segnala che la detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, **la detrazione per l'acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi.**

Inizio dei lavori e acquisto arredi

Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere **antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati**. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è **destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.**

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:

1. dalle **eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
2. dalla **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
3. ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Beni agevolabili

L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le **apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica** (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l'etichetta energetica).

A titolo esemplificativo, **tra i "mobili" agevolabili rientrano:** letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

OSSERVA

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, **la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni e lavasciuga), se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.**

Segnaliamo che con **risposta ad interpello 16.7.2019 n. 245**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia spetta anche per l'acquisto di una lavasciugatrice di classe energetica A. Le lavasciuga, infatti, rientrano tra i "grandi elettrodomestici" e, ad oggi, la classe energetica A è quella che consente di ottenere la massima efficienza energetica.

ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI

I	Grandi apparecchi di refrigerazione.
II	Frigoriferi.

III	Congelatori.
IV	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti.
V	Lavatrici.
VI	Lavasciuga e Asciugatrici.
VII	Lavastoviglie.
VIII	Apparecchi per la cottura–Piani cottura.
IX	Stufe elettriche.
X	Piastre riscaldanti elettriche.
XI	Forni e Forni a microonde.
XII	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti.
XIII	Apparecchi elettrici di riscaldamento.
XIV	Radiatori elettrici.
XV	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi.
XVI	Ventilatori elettrici.
XVII	Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.
XVIII	Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.**

Importo massimo

La detrazione è calcolata su un **importo massimo di euro 10.000**, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. **Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento.**

Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

OSSERVA

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Modalità e termini pagamento

Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti dovevano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le **medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia**. Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici **mediante carte di credito o carte di debito ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento**.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, **la spesa deve considerarsi sostenuta:**

1. nel caso del **bonifico**, al momento dell'effettuazione dello stesso;
2. nel caso di **pagamento con carte di credito e bancomat**, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
3. nel caso di **pagamento tramite finanziamento**, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

OSSERVA

Ricordiamo infine che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la **trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*